“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO GALLERIE LUNGO LA TRATTA PISOGNE - MARONE SULLA LINEA BRESCIA-ISEO-EDOLO”

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale € 5.250.000,00.= interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n. 06757900151, in seguito denominata "Committente", rappresentata dall'Ing. _____, nato a ____ il _____, in qualità di _____, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto

E

……, con sede in …… (……), Via ……, …… - Capitale Sociale € ……= interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n. ……, in seguito denominata "Appaltatore", rappresentata dal Sig. ……, nato a …… (……) il ……, in qualità di Amministratore Unico, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto

PREMESSO CHE

- con DGR n. X-4823 del 15/02/2016, pubblicata sul BURL n. 8 del 23/02/2016, Regione Lombardia ha deliberato di affidare a FERROVIENORD S.p.A. la concessione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale dal 18/03/2016 fino al 31/10/2060;
- in data 28/07/2016 – a seguito della DGR n. X/5476 del 25/07/2016 – è stato sottoscritto il nuovo *"Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in*

concessione a FERROVIENORD S.p.A. tra Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. relativo al periodo 28/07/2016 - 31/12/2022";

- la copertura finanziaria dell'intervento trova interamente capienza a valere su risorse regionali derivanti dall'attuazione del predetto *"Contratto di Programma per gli investimenti della rete di FERROVIENORD S.p.A."* tra Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. relativo al periodo 28/07/2016 – 31/12/2022, Parte 2 - Tabella B - *"Interventi Prioritari e Urgenti"* voce *"Altri interventi connessi"* progetto *"Brescia-Iseo-Edolo - Adeguamento gallerie tratta Pisogne - Marone"*;
- il Decreto Ministeriale *"Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie"* del 28/10/2005, che si applica a tutte le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate sull'infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate, di cui al D.Lgs. n. 188/2003, ha reso obbligatoria l'adozione di requisiti minimi di sicurezza così come disciplinati nell'allegato II dello stesso Decreto;
- nell'Allegato II del suddetto Decreto è inoltre specificato che le gallerie di lunghezza compresa tra 500 m e 1000 m dovranno avere comunque alcuni requisiti ritenuti necessari, tra i quali: l'illuminazione d'emergenza, la segnaletica di emergenza, marciapiedi di idonea dimensione;
- in data 23/05/2012 NORD_ING S.r.l. - per conto di FERROVIENORD S.p.A. - ha affidato ad ITALFERR S.p.A. l'incarico della verifica dei requisiti di sicurezza, ai sensi del DM 28/10/2005, per le gallerie esistenti sulla tratta Pisogne-Marone della linea Brescia-Iseo-Edolo, delle quali solamente due sono di lunghezza compresa tra 500 e 1000 m (Galleria S.

Gregorio - 548 m - e Galleria S. Barbara-Corno di Bue - 618 m) mentre le altre invece sono di lunghezza inferiore a 500 m;

- FERROVIENORD S.p.A. intende eseguire interventi correttivi di natura infrastrutturale e tecnologica da effettuarsi per le gallerie presenti sulla tratta ferroviaria (Galleria S. Gregorio e Galleria S. Barbara), ricadenti nel campo di applicazione del Decreto (lunghezza compresa tra 500 e 1000 m), interventi correttivi di natura infrastrutturale da effettuarsi nelle restanti gallerie, aventi una lunghezza inferiore a 500 m (Galleria Grotta; Galleria Vaccarezzo; Galleria Pirlo; Galleria Valletta; Galleria Val Finale) e non rientranti nel campo di applicazione del Decreto ed interventi relativi all'attuazione del Piano Interno di Emergenza del sistema di gallerie esistenti sulla tratta Pisogne – Marone;
- la Committente ha fatto ricorso al proprio "*Sistema di Qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori di opere civili in presenza di esercizio ferroviario"*, con lettera di richiesta di offerta prot. n. …… del ……...;
- è risultato che l'Appaltatore ha presentato la migliore offerta ammissibile, in base al criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara;
- l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto è stata aggiudicata all'Appaltatore con lettera prot. n. …… del ……;
- l'Appaltatore dà atto che:
  - prima di presentare la propria offerta
    - ha effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta

presentata;

- si è recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, eseguendo tutte le necessarie indagini e studi e prendendo conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione del prezzo d'offerta e delle condizioni contrattuali;

- il prezzo è compensativo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle opere oggetto del Contratto, ed in particolare dei vincoli derivanti dalla presenza dell'esercizio ferroviario e dall'applicazione delle misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e da quella che si rendesse necessaria adottare in corso d'opera

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1.1. Oggetto del presente Contratto è l'esecuzione degli **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE GALLERIE LUNGO LA TRATTA PISOGNE – MARONE SULLA LINEA BRESCIA - ISEO – EDOLO**.

I lavori, per la cui completa individuazione si rimanda agli elaborati del Progetto Esecutivo, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, come da successivo art. 2, consistono principalmente nelle seguenti attività:

- ✓ **interventi correttivi di natura infrastrutturale e tecnologica da**

effettuarsi per le gallerie presenti sulla tratta ferroviaria (Galleria S. Gregorio e Galleria S. Barbara), ricadenti nel campo di applicazione del DM 28.10.2005 (lunghezza compresa tra 500 e 1000 m) al fine del loro adeguamento ai requisiti minimi di cui all'allegato II del DM;

- ✓ **interventi correttivi di natura infrastrutturale da effettuarsi nelle restanti gallerie, aventi una lunghezza inferiore a 500 m e non rientranti nel campo di applicazione del DM, per implementare misure di sicurezza, tra quelle previste dall'allegato II del DM, tali da elevare gli standard attualmente presenti, con l'obiettivo di rendere il sistema complessivo (intera tratta) il più possibile omogeneo in termini di sicurezza anche mediante la realizzazione di piazzole di sfollamento**

consistenti in particolare nella:

- ***realizzazione di banchina di servizio e completamento dell'illuminazione di emergenza in galleria (segnapassi);***
- ***sostituzione dei parapetti e riordino dei cavi di linea;***
- ***realizzazione di due aree di sfollamento.***

Quanto sopra descritto è esplicativo e non esaustivo degli interventi richiesti, e, per l'effettiva realizzazione fa fede il progetto esecutivo allegato al presente Contratto e visionato in fase di gara.

Si intendono infatti comprese nell'oggetto del Contratto tutte quelle opere complementari ed accessorie e anche di piccole dimensioni, che risultano necessarie per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate le opere costituenti oggetto del contratto, anche se non descritte esplicitamente dal progetto esecutivo o facenti parte dei dettagli costruttivi.

1.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto d'Appalto, l'Appaltatore

dichiara di avere accuratamente esaminato il Progetto Esecutivo ivi compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché di avere effettuato tutte le necessarie indagini e studi in merito alla situazione del suolo e del sottosuolo, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e che pertanto gli elaborati progettuali sono corretti ed adeguati anche in considerazione delle condizioni locali.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del presente Contratto d'Appalto l'Appaltatore dichiara di accettare il Progetto Esecutivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di farli propri quali parti integranti dell'oggetto dell'appalto.

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti allegati e non, che si richiamano in via pattizia nel seguente ordine che ne determina la prevalenza anche se non allegati:

I. **Capitolato d'Appalto per i contratti di Lavori FERROVIENORD**;

II. **Progetto Esecutivo** (relazioni, elaborati grafici, Elenco prezzi, Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo di "*Norme per il Servizio del Personale di Linea - Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro – Ed. 2009 – Ristampa 2012*"), come da elenco elaborati allegato;

III. **Programma Lavori**;

IV. **W.B.S.**;

V. **Piano della Qualità**;

VI. **Istruzione Operativa FERROVIENORD *"Gestione degli impatti***

***ambientali nei Cantieri*”.**

Non costituiscono elaborato contrattuale i computi metrici.

ART. 3 - PRIORITÀ NELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI – ELENCO PREZZI

3.1. Priorità nella validità dei documenti contrattuali

In caso di difformità nel disposto dei documenti richiamati al precedente art. 2, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l’ordine nel quali i documenti stessi sono stati sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e fatte salve le norme di sicurezza.

3.2. Elenco Prezzi

Per quanto riguarda le voci di tariffa di cui all’allegato “Elenco Prezzi”, in caso di duplicazione di voci o dubbi interpretativi, circa l’applicazione delle stesse, si stabilisce che verrà applicata la voce di tariffa più vantaggiosa per FERROVIENORD.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

4.1. Corrispettivo a corpo

L’importo dell’appalto a corpo è di **€ …….=**, di cui € _____.= a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo dei lavori sopra indicato è al netto del ribasso d’asta del **……% (……%)** e dell’Imposta sul Valore Aggiunto vigente al momento dell’emissione del singolo titolo di spesa. Ad oggi, per tale intervento è applicabile l’I.V.A. al 10% (diecipercento).

Le prestazioni contrattuali ai fini dell'IVA sono da intendersi come operazioni soggette alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Il succitato prezzo a corpo compensa le prestazioni cui al presente Contratto, oltre a quelle elencate al successivo art. 4.2., il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del CAL.

4.2. Prestazioni Integrative

Saranno a carico dell'Appaltatore, e ritenute compensate nell'importo a corpo, anche le seguenti prestazioni:

- **a)** la redazione di planimetrie dettagliate delle fasi lavorative e dei percorsi alternativi per l'utenza da sottoporre a FERROVIENORD per approvazione e – una volta approvata – la predisposizione e il posizionamento della relativa cartellonistica informativa, ai fini della esecuzione di tutte le lavorazioni che comportino limitazioni all'utilizzo delle banchine ferroviarie, dell'accessibilità all'impianto ferroviario da parte degli utenti, o della viabilità pedonale o veicolare;
- **b)** l'esecuzione dei lavori con mantenimento dell'esercizio ferroviario secondo l'orario in vigore nonché della circolazione sulla viabilità;
- **c)** il coordinamento con gli Enti competenti per la programmazione delle interruzioni e/o della modifica e/o delle limitazioni della viabilità esistente;
- **d)** il mantenimento e la salvaguardia di tutte le dorsali con cavi;
- **e)** la eventuale richiesta della deroga per il superamento dei limiti acustici generati dal cantiere;
- **f)** la custodia permanente dei cantieri con recinzioni e chiusure delle

singole entrate ai vari manufatti;

g) l'ottenimento di autorizzazioni, se richieste, per le opere in appalto, ed il rilascio di dichiarazioni di conformità e quant'altro previsto dalla Legge n. 46/1990 come modificata dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008;

h) la denuncia ex art. 4 della Legge n. 1086/1971.

4.3. Invariabilità dei prezzi

L'importo a corpo deve intendersi fisso ed invariabile e non è soggetto a revisione dei prezzi.

ART. 5 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI CANTIERE

Saranno a carico dell'Appaltatore, e ritenute compensate nel corrispettivo a corpo di cui al precedente art. 4 le seguenti attrezzature e servizi di cantiere:

a) apprestamento nei luoghi designati dalla Direzione dei Lavori di locali ad uso ufficio a disposizione esclusiva di quest'ultima e del suo personale. Gli uffici devono essere completi di servizi igienici, arredamento, illuminazione, riscaldamento, fax, collegamento WI-FI e PC con visualizzatore AUTOCAD;

b) apprestamento nelle aree di cantiere di apposito box/gabbia con serratura, le cui chiavi devono essere consegnate alla DIREZIONE LAVORI, per la custodia di cubetti di calcestruzzo prelevati, delle barre di armatura, dei campioni e in genere di ogni materiale di interesse della Direzione Lavori,

c) la fornitura alla Direzione Lavori di un'autovettura per gli spostamenti lungo i cantieri ed i collaudi presso i fornitori con Telepass e relativa carta carburante;

d) la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico abilitato, attrezzi e

strumenti di misura, adeguati alla tipologia delle opere in oggetto per l'effettuazione dei rilievi e misure di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime. Gli strumenti dovranno essere certificati a norma di legge.

Tutti i canoni e le spese relativi ai servizi di cui sopra, ivi compresa l'autovettura, sono a carico dell'Appaltatore, il quale provvede alle pratiche necessarie per i vari permessi presso gli Enti e Società interessati.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di manutenzione ed i lavori per eventuale trasformazione ed adattamento dei locali anzidetti, nonché le spese per la pulizia giornaliera degli stessi.

ART. 6 - PAGAMENTI

6.1. Pagamenti in acconto

L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto in conformità a quanto disposto all'art. 15 del CAL. sulla base degli Stati di Avanzamento lavori (S.A.L.) che verranno emessi dal Direttore dei Lavori a cadenza trimestrale con scadenza individuata come segue: 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12.

I relativi pagamenti avverranno a **90 giorni naturali e consecutivi**, fine mese data della fattura, che sarà emessa previo Certificato di Pagamento.

6.2 Anticipazione sul valore stimato dell'appalto

E' riconosciuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% del valore del Contratto d'appalto e quindi pari a euro _____.

ART. 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

7.1. Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha costituito e consegnato alla Committente la garanzia

definitiva di cui all'art. 16.1 del CAL mediante: _____ n. _____ emessa il ____ dell'importo di euro _____.

7.2. Garanzia per anticipazione

L'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria ai fini del pagamento dell'anticipazione sul prezzo di cui all'art. 5.2..

7.3. Polizze assicurative

In conformità a quanto disposto dall'art. 16.3 del CAL, all'atto della stipula del presente contratto l'Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze di assicurazione:

a) **Polizza assicurativa "tutti i rischi" (CAR) per tutti danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite o preesistenti**, da qualsiasi causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. A) previsto dal D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati, mediante _____ n. _____ emessa il _____,

b) **Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e/o cose (mobili ed immobili)** ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. B) previsto dal D.M. n. 123/2004, mediante _____ n. _____ emessa il _____.

7.4. Polizze successive alla ultimazione dei lavori

L'Appaltatore si impegna a presentare, all'atto della emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione le polizze indicate all'art. 16.4. del CAL, pena il mancato svincolo delle ritenute in garanzie e della garanzia definitiva di cui al precedente art. 7.1, con i massimali indicati al medesimo articolo del CAL.

La polizza di cui alla lettera b) dell'art. 16.4 del CAL, cioè la polizza

indennitaria e risarcitoria biennale, avrà un massimale pari al 10% dell'importo dei lavori.

ART. 8 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI LAVORI

8.1. Termine di ultimazione lavori

Il termine utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere, i lavori, le forniture e le prestazioni oggetto del presente Contratto è fissato in **…… giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Nel considerare i termini sopra citati si è tenuto conto del normale andamento stagionale sfavorevole.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI

9.1. Consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverrà secondo le indicazioni fornite all'art. 21 del CAL.

9.2. Consegna parziale dei lavori

L'Appaltatore conferma la facoltà riconosciuta dall'art. 21.2 del CAL a FERROVIENORD, di disporre la consegna parziale dei lavori.

L'Appaltatore dà atto e riconosce che la consegna parziale dei lavori non gli conferisce alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di sorta.

ART. 10 - PRESCRIZIONI INTEGRATIVE E PRECISAZIONI

10.1. Interferenze con l'esercizio ferroviario

A rettifica di quanto previsto all'art. 30.2 del CAL, il costo orario delle prestazioni degli agenti di FERROVIENORD è di euro 61,00 (sessantuno/00) per ogni ora o frazione di ora di effettivo utilizzo e per ogni agente utilizzato.

10.2. Costi orari agenti di scorta

A rettifica di quanto previsto all'art. 30.3 del CAL, il costo orario della scorta degli agenti di FERROVIENORD è di euro 74,00 (settantaquattro/00) all'ora, per ogni agente assegnato.

10.3. Interferenze con l'esercizio ferroviario - Regime di interruzione del binario

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30.7 del CAL, gli intervalli notturni di interruzione della circolazione ferroviaria verranno concessi nella fascia oraria indicativamente compresa tra le ore 22,15 e le ore 05,00, fatti salvi i tempi tecnici per le operazioni di accertamento di interruzione della circolazione, disalimentazione e alimentazione della linea di contatto, ecc.

ART. 11 – PENALI

11.1. Penale per inosservanza del termine di ultimazione

A specificazione di quanto previsto all'art. 40.1 del CAL, la penale giornaliera per l'inosservanza del termine di ultimazione è fissata nella percentuale del 2‰ (duepermille).

11.2. Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione

Qualora il ritardo nell'avanzamento dei lavori superi i 60 giorni FERROVIENORD ha la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto *ex* art. 1456 c.c..

ART. 12 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in …….

ART. 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI

L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto d’Appalto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificate dall’art. 40 L. 214/2011, tutti i dati personali dei quali le Parti verranno in possesso in ragione dell’esecuzione del Contratto, anche relativi a dipendenti e collaboratori dell’Appaltatore eventualmente forniti in relazione all’espletamento del rapporto d’appalto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per

perseguire tali finalità – da FERROVIENORD e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A specificazione dell'art. 12 del CAL, l'Appaltatore è tenuto ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG): _____.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

Milano, lì _____

LA COMMITTENTE ***L'APPALTATORE***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare i seguenti articoli del CAL: art. 3 ("Impegno di riservatezza – Proprietà dei documenti), art. 9 ("Modifiche soggettive"), art. 15.3. ("Sospensione dei pagamenti"), art. 19.3. ("Pagamenti diretti al subappaltatore), Art. 22.2 ("Compiti e poteri della DL"), Art. 25 ("Sottoservizi"), Art. 28.4 ("Sospensioni disposte dalla Direzione Lavori"), art. 28.5 ("Danno da sospensione illegittima"), Art. 30.9 ("Rallentamenti alla circolazione ferroviaria non programmati"), Art. 30.10 ("Inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui al presente articolo"), Art. 31.1 ("Piano della Qualità"), Art. 31.2 ("Non conformità"), Art. 37 ("Elaborati As Built e Certificazioni"), Art. 40.1 ("Penali per ritardo nell'avanzamento lavori"), Art. 40.2 ("Penali per ritardi di altra natura"), Art. 40.3 ("disciplina

generale delle penali"), Art. 40.4. ("Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione"), art. 45 ("Risoluzione del contratto"), art. 47 ("Recesso"), Art. 48 ("Riserve dell'appaltatore"),

nonché i seguenti articoli del presente contratto d'appalto: Art. 9.2. ("Consegna parziale dei lavori"), Art. 9.3 ("Consegna frazionata dei lavori"), Art. 11.1. ("Penali per inosservanza del termine di ultimazione"), Art. 11.2. ("Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione"), Art. 16 ("Foro competente").

L'APPALTATORE